

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI

Cio' che c'è da sapere

di Francesco Buono e Maddalena Matarazzo

A partire dal 14 settembre 2011 c'è l'obbligo, da parte del medico certificatore (sia dipendente che convenzionato con il SSN), dell'invio telematico dei certificati di malattia. Nonostante siano trascorsi molti anni, constatiamo nell'esercizio del nostro lavoro che esiste ancora abbastanza confusione nel cittadino sulle norme che regolano questa materia, ed è per questo che crediamo di rendere un servizio utile nel mettere a disposizione degli interessati una sorta di vademecum. I lavoratori dipendenti **sono tutti** interessati all'invio telematico del certificato, sia nel comparto privato che in quello pubblico.

I soggetti esclusi per i quali è ancora valida la certificazione cartacea sono i seguenti:

- Personale militare
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco

1. Nel caso di temporanea impossibilità del medico all'inoltro telematico (ad esempio per un problema della linea internet) lo stesso sarà costretto a rilasciare il certificato in cartaceo; **allo stesso modo il certificato deve essere rilasciato, se richiesto, in forma cartacea da un PS o in dimissione da un reparto ospedaliero** qualora la struttura non abbia fornito ai medici l'hardware ed il software necessari per la trasmissione telematica. In tali casi valgono le regole precedenti, ovvero **il paziente deve far pervenire per mezzo raccomandata A/R entro due giorni dal rilascio il certificato cartaceo all'INPS ed al datore di lavoro, che dovranno accettarli** (capita spesso che facciano delle difficoltà, ma esiste un'apposita circolare del Ministero della Funzione Pubblica che lo prevede). E' pertanto scorretta (oltre che illegittima) l'abitudine, tuttora purtroppo in uso in alcuni ambienti ospedalieri, di rinviare in tali casi il paziente al medico di medicina generale affermando che solo a lui compete l'onere certificativo essendo in possesso delle dotazioni informatiche necessarie.
2. Il medico non ha l'**obbligo** di rilasciare copia del certificato telematico ma **solo quello di comunicare il numero di protocollo**, può comunque a sua discrezione o per espressa richiesta del cittadino farlo. Copia del certificato è generalmente richiesta nel caso di patologie concettualmente collegate a malattie contratte per causa di servizio (e riconosciute tali dalle competenti Commissioni) o ad invalidità, parimenti riconosciute dalle Commissioni a ciò preposte, nonché nel caso di pratica di terapie salva-vita. Vedi anche, a tal proposito, il punto 9.
3. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al medico l'indirizzo presso cui sarà reperibile durante il periodo di malattia se diverso da quello di residenza al fine di eventuali controlli, compreso il cognome che compare sul citofono ed il Codice di Avviamento Postale.
4. **Il medico non può rilasciare certificati solo per comunicazione telefonica della malattia** ma il **cittadino ha l'obbligo di recarsi personalmente dal medico** che dovrà accertarne lo stato di salute ed effettuare una diagnosi a meno che le condizioni non implicino una **assoluta impossibilità a muoversi**, in tal caso sarà cura del medico concordare con il paziente un appuntamento a domicilio.

Nel caso l'orario coincidesse con quello di obbligo di reperibilità per il medico di controllo sarà cura del medico rilasciare una attestazione di presenza in studio.

5. Qualora l'assenza fosse di un solo giorno il certificato assolutamente non può essere rilasciato il giorno successivo. Il cittadino può recarsi dal medico anche nel secondo giorno di malattia se proprio è impossibilitato a farlo nel primo, perché il medico può riportare sul certificato che il paziente riferisce che la malattia è iniziata dal giorno precedente: va però ribadito che il medico indicherà come data di rilascio il giorno in cui è effettivamente avvenuta la visita.
6. **Si ribadisce che la data di rilascio del certificato è quella e solo quella dell'accertamento della malattia da parte del medico.**
7. Se la prognosi assegnata finisce di venerdì ed invece si verificasse la possibilità di una non guarigione per cui si dovesse avere la necessità di assentarsi dal lavoro anche il lunedì successivo, è necessario che il cittadino provveda con la guardia medica o con il PS a farsi giustificare il sabato anche se non lavorativo, altrimenti si interrompe la continuità e l'eventuale certificato del lunedì dovrà essere registrato o come nuovo inizio o come ricaduta a seconda dei casi.
8. **Le fasce di reperibilità**, ovvero gli orari in cui il cittadino ha l'obbligo di essere a disposizione per le visite di controllo, sono per i lavoratori del **comparto privato 10-12 e 17-19** e per quelli del **comparto pubblico 9-13 e 15-18** per ogni giorno del periodo di malattia, compresi i giorni festivi e prefestivi.
Sono esentati da questo obbligo i lavoratori per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - patologie gravi che richiedano terapie salvavita
 - malattie per le quali è stata riconosciuta causa di servizio
 - patologie connesse allo stato di invalidità riconosciutaIn questi casi il certificato dovrà contenere menzione dei dati comprovanti quanto sopra.
9. Se il lavoratore si assenta dal lavoro per effettuare visite mediche, accertamenti diagnostici, sedute di FKT etc. **non ha necessità del certificato di malattia** (che peraltro non può essere rilasciato in quanto su di esso il medico può attestare solo ed esclusivamente la malattia) ma è sufficiente una attestazione da parte del medico o della struttura che ha effettuato la prestazione. Per i dipendenti pubblici la [Circolare della Funzione Pubblica n.2/2014](#) (GU n.85 dell'11 aprile 2014) prevede, in questi casi, la possibilità della sola **autocertificazione di presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata** su un [modello prestampato](#) che è sufficiente per la giustificazione dell'assenza. E' pertanto destituita di fondamento la pretesa, da parte di alcune Amministrazioni, dell'esibizione di un fantomatico "certificato di malattia per accertamenti" che non esiste e che pertanto non va richiesto al medico.
10. **Anche un medico privato o una struttura privata o accreditata** (nel caso ad esempio di un ricovero) devono su richiesta rilasciare un certificato di malattia telematico o cartaceo, purché non sia superiore ad un periodo di 10 giorni e per non più di due volte nell'arco di un anno solare: in tale ultimo caso è la somma dei giorni dei due certificati che non dovrà superare i 10 giorni.